

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

**IN OTTEMPERANZA AL DECRETO PRESIDENZIALE N. 886/2024 DEL
12.06.2024, RESO DAL CONSIGLIO DI STATO**

Sezione IV – N. 4459/2024 Reg.Ric.

Presidente ff e Relatore: Dott. Vincenzo Lopilato

I sottoscritti Avvocati Fulvio Bonavitacola (C.F.: BNVFLV57S18H703G – P.E.C.: avvbonavitacolafulvio@pec.giuffre.it) e Paola Genito (C.F.: GNTPLA68L62A783B – P.E.C.: paolagenito@pec.it), difensori costituiti della Dott.ssa **DE NIGRIS Jessica** (C.F.: DNGJSC90T60A783C), nata a Benevento, il 20.12.1990, ed ivi residente, alla Via Francesco Pagan n. 53 (CAP: 82100), elettivamente domiciliata in Roma (RM), alla Via Valadier n. 43 (CAP: 00193), nonché digitalmente agli indirizzi P.E.C. avvbonavitacolafulvio@pec.giuffre.it e paolagenito@pec.it, in base all'autorizzazione di cui al Decreto Presidenziale n. 886 del 12.06.2024, reso dal Consiglio di Stato, Sezione IV, nel giudizio iscritto al n. 4459/2024 Reg.Ric.,

PREMESSO CHE

Il **Consiglio di Stato – Sezione IV**, in persona del **Presidente ff**, Dott. Vincenzo Lopilato, nell'ambito del Giudizio di Appello iscritto al n. **4459/2024 Reg.Ric.**, ha emesso, in data **12.06.2024**, il **Decreto Presidenziale n. 886/2024**, in cui veniva autorizzata la notificazione per pubblici proclami del ricorso proposto dalla Dott.ssa Jessica De Nigris avverso la **Sentenza n. 19723/2023**, emessa in data **27.12.2023** dal **T.A.R. Lazio – Sede di Roma, Sezione IV-ter**.

Nel predetto Decreto venivano indicate le seguenti prescrizioni:

“Ritenuto, dunque, che la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *la notifica dovrà avvenire attraverso la pubblicazione nel sito internet delle amministrazioni resistenti di un avviso contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione delle amministrazioni appellate, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale appellato nonché la sintetica indicazione dei motivi di appello;*
- *la predetta pubblicazione dovrà essere garantita per un periodo non inferiore a dieci giorni continuativi in una sezione dedicata dei siti internet delle Amministrazioni prima indicate o comunque in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;*

Ritenuto che a tale adempimento parte appellante provvederà nel termine perentorio di giorni sette dalla comunicazione del presente decreto e che il deposito della prova della eseguita notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire nel termine di giorni sette dalla effettuazione della stessa”.

AVVISANO CHE

1. L'AUTORITÀ ADITA è il **CONSIGLIO DI STATO – IN SEDE GIURISDIZIONALE, SEZIONE QUARTA**. Il ricorso in appello incardinato ha il seguente numero di Registro Generale: **N. 4459/2024 REG.RIC.**

2. Il ricorso in appello è stato presentato dalla **Dott.ssa Jessica De Nigris (APPELLANTE)**

CONTRO:

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*;
 - il **Ministero dell’Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro *pro tempore*;
 - il **Ministero dell’Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*;
 - il **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro *pro tempore*;
 - l’**Avvocatura Generale dello Stato**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
 - la **Commissione Interministeriale RIPAM**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
 - **Formez PA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
- tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio fisico eletto presso gli Uffici siti in Roma (RM), alla Via Dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale eletto all’indirizzo P.E.C. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto dal REGINDE).

(AMMINISTRAZIONI APPELLATE)

E NEI CONFRONTI DI

- **CANNIZZARO Giuseppe Domenico**;
- **MARRANGHELLO Erminia**;
- **IORE Stefania**;
- **SAVOCA Luca**;
- **ZACCURI Antonino Davide**.

(TERZI CONTROINTERESSATI – non costituiti nel giudizio di primo grado)

3. ESTREMI DEGLI ATTI IMPUGNATI IN PRIMO GRADO

- Il Bando del *Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemilanovecentonovantatré posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Cultura e dell’Avvocatura dello Stato*, pubblicato in **GU n. 104 del 31.12.2021**;
- ove occorra e per quanto d’interesse, l’**art. 7, comma 3**, del Bando di Concorso, nella misura in cui ha determinato una disparità di trattamento tra i titoli posseduti dai partecipanti, equiparando, ai fini del punteggio attribuito, “*ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale*”;
- la valutazione complessiva attribuita alla Dott.ssa De Nigris, pari a **24,625 punti** (di cui 23,125 per la prova scritta e 1,5 per titoli), classificatasi tra gli **IDONEI non vincitori**, come risultava dalla Graduatoria definitiva del concorso pubblicata il **24.02.2023**, poi **rettificata il 19.04.2023**;
- la Graduatoria definitiva del Concorso – Profilo AMM, unitamente alla Graduatoria vincitori – Profilo AMM (pubblicate il **24.02.2023**);

- la Graduatoria rettificata del Concorso – Profilo AMM, unitamente alla Graduatoria rettificata vincitori – Profilo AMM (pubblicate il **19.04.2023**);
- gli atti della Commissione Esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli, tra cui, in particolare, quelli attinenti alla illegittima ed illogica equiparazione di “ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale” (**art. 7, comma 3 del Bando**), senza operare alcuna distinzione tra titoli di cultura manifestamente diversi tra loro, che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate;
- **ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguente e/o connesso** (ancorché non conosciuto) a quelli di cui ai punti che precedono, anche potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente.

Nonché per la declaratoria

- del diritto della ricorrente all’assegnazione di un punteggio ulteriore, in virtù del possesso di una Laurea Magistrale, illogicamente ed erroneamente equiparata dall’art. 7, comma 3 del Bando a titoli universitari di minor valore (come la Laurea Triennale), con conseguente correzione della Graduatoria definitiva del 24.02.2023, sostituita dalla Graduatoria rettificata del 19.04.2023 (e successive modifiche intervenute alla medesima);
- con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica, mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio attribuito alla parte ricorrente ovvero l’adozione di ogni più opportuno provvedimento, con conseguente inserimento della stessa nella corretta posizione in Graduatoria.

Il tutto previa adozione di ogni più opportuno provvedimento di carattere cautelare, idoneo a tutelare gli interessi e la posizione di parte ricorrente prima della decisione nel merito dell’appello proposto.

4. PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE APPELLATO

La **Sentenza n. 19723/2023**, emessa e comunicata il **27.12.2023** dal **T.A.R. Lazio – Roma (Sezione IV-ter)**, **non notificata**, all’esito del giudizio iscritto al **n. 6999/2023 Reg.Ric.**, in seguito all’udienza svoltasi in data **11.12.2023**.

5. SINTETICA INDICAZIONE DEI MOTIVI DI APPELLO

MOTIVI DI DOGLIANZA IN PUNTO DI FATTO

La sentenza avversata è meritevole di censura sotto diversi elementi ravvisabili nell’operata ricostruzione fattuale ed in virtù di una errata applicazione in diritto del criterio dell’ORDINARIA DILIGENZA.

In punto di fatto, vengono **omessi** i seguenti elementi:

- La notifica al Dott. Cannizzaro **è stata effettuata in data 20.04.2023 a mezzo PEC (All.10.1)** e la ricevuta di avvenuta consegna (unitamente all'accettazione) è stata depositata con il ricorso introduttivo (cfr. Modulo Deposito Atto);
- La presentazione di due distinte istanze di accesso agli atti, presentate per conoscere i nominativi dei controinteressati effettivi (oscurati dal Bar Code), entrambe inevase nei termini di legge (15 aprile 2023 e 17 giugno 2023), in ragione della formazione di una graduatoria provvisoria (24 febbraio 2023) ed una definitiva (19 aprile 2023);
- Il silenzio sulla prima istanza non è stato impugnato, in ragione della pubblicazione della Graduatoria definitiva in data 19.04.2023 (quindi, per sopravvenuta carenza di interesse concreto ed attuale all'ostensione avanzata);
- La seconda istanza è stata oggetto di impugnazione *ex art. 116 cpa* (notificata il 15.09.2023 ed iscritta a ruolo il 20.09.2023), a seguito della quale Formez PA ha inoltrato ai procuratori costituiti, in pari data rispetto all'iscrizione a ruolo, i nominativi richiesti (circostanza del tutto omessa, anche ai fini dell'esame sulla diligenza di parte ricorrente);
- Il 28.09.2023, ottenuti i nominativi dei controinteressati effettivi, è stata avanzata istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio (mai puntualmente analizzata dal Collegio);
- All'udienza del 14 novembre 2023, il Collegio ha invitato la ricorrente a rinunciare all'istanza cautelare presentata con i secondi motivi aggiunti, per ragioni di connessione con altre azioni avverso il Concorso per 2293 posti;
- All'udienza del 28 novembre 2023, il Collegio ha invitato la ricorrente di rinunciare ai secondi motivi aggiunti (**notificati anche agli effettivi controinteressati – FIORE, SAVOCA e ZACCURI**), al fine di poter discutere in udienza l'eccezione *ex art. 73, comma 3, cpa*;
- All'udienza del 14.12.2023, avvenuta su esplicita richiesta di controdeduzione del procuratore presente (autorizzate solo *deduzioni orali*), parte ricorrente ha menzionato un precedente del **Consiglio di Stato (Sentenza n. 3735/2014)** di segno totalmente opposto al criterio adoperato dal Collegio capitolino (neppure menzionato nel verbale) ed un precedente del **T.A.R. Campania – Napoli (Sentenza n. 1264 del 27.02.2007)**, che riteneva positivamente vagliata l'ordinaria diligenza in presenza dell'avvenuta notifica per pubblici proclami e/o di impugnazione del silenzio-rigetto dell'Amministrazione all'istanza di accesso (entrambi esperiti nel caso di specie).

MOTIVI DI DOGLIANZA IN DIRITTO

I. Violazione dell'art. 41, comma 2, c.p.a. – violazione del criterio dell'Ordinaria diligenza, nella interpretazione offerta dal T.A.R. Lazio – Roma (III Sezione), in combinato disposto con l'art. 25, comma 4, L. 241/1990 – Denegata giustizia e limitazione del diritto di difesa nei confronti degli atti della Pubblica Amministrazione (art. 103,

comma 1 e art. 113, comma 1, Cost.), nonché del diritto di agire e resistere per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (art. 24, comma 1, Cost.).

Con il primo motivo di appello, la ricorrente impugna la Sentenza n. 19723/2023 del T.A.R. Lazio – Roma del 27.12.2023, per violazione del criterio dell'ordinaria diligenza in tema di notificazione del ricorso introduttivo ad almeno un "controinteressato effettivo".

Infatti, l'applicazione del termine di **30 giorni** (antecedenti la data decadenziale per proporre impugnazione avverso le Graduatorie definitive, desunto dal T.A.R. ex art. 25, comma 4, l. n. 241/90) per considerare "diligente" e "tempestiva" l'istanza di accesso agli atti, finalizzata ad ottenere i nominativi oscurati dei partecipanti alla selezione pubblica, ricoprenti il ruolo di effettivi controinteressati nel caso *de quo* dato il punteggio conseguito, costituisce una novità assoluta nel panorama giurisprudenziale amministrativo, nonché una violazione del canone di "ordinaria diligenza", il quale, come noto, richiede al notificante di attivarsi per superare gli ostacoli legati alla notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato, non certo di prevedere la futura adozione di orientamenti maggiormente rigidi in materia. Inoltre, appare difficile anche sul piano strettamente logico assimilare l'ordinaria diligenza ad un criterio in precedenza non esistente e, quindi, non noto al momento della proposizione del gravame.

Sul punto, il **T.A.R. Campania – Napoli**, con la **Sentenza n. 1264 del 27.02.2007** (richiamando **Cons. Stato, Sez. V, 22.05.2001, n. 2824**), ha statuito che il ricorrente, per contrastare diligentemente l'inerzia dell'amministrazione, può impugnare il silenzio-rigetto, adottare i rimedi di cui all'art. 21-*bis* della L. 1034/1971 o, in alternativa, chiedere di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami ex R.D. n. 642 del 1907.

Nel caso di specie, la Dott.ssa De Nigris ha chiesto sin dal ricorso introduttivo l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.pa. (avvenuta congiuntamente per il ricorso principale e per quello per motivi aggiunti) ed ha, altresì, impugnato il silenzio serbato sulla seconda istanza di accesso, a seguito di cui Formez PA ha inviato, a mezzo P.E.C., i nominativi richiesti. Al riguardo, sia consentito precisare che l'impugnazione del primo silenzio-rigetto di Formez PA non è stata esperita, a causa della pubblicazione, in data 19.04.2023, delle Graduatorie rettifiche vincitori ed idonei, motivo per il quale la ricorrente non avrebbe potuto vantare un interesse diretto, concreto ed attuale all'ostensione.

Si aggiunga che l'adito Ecc.mo Consesso, nella richiamata **Sentenza n. 3735/2014 del 16.07.2014** ha offerto diversi spunti sull'argomento, di segno contrario alla tesi esposta dal T.A.R. Lazio – Roma nella pronuncia impugnata, così osservando:

“Il problema più generale che il caso di specie solleva consiste nello stabilire le forme da utilizzarsi nelle ipotesi in cui il destinatario della notificazione del ricorso giurisdizionale amministrativo (nella specie, controinteressato), in virtù di particolari circostanze – quali possono essere eccezionali ragioni di riservatezza, ovvero misure di protezione conseguenti alla delicatezza delle funzioni svolte – abbia una residenza o domicilio non già sconosciuti, bensì non

comunicabili, da parte dell'amministrazione che ha emanato l'atto, a colui che contro l'atto medesimo intende esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale.

In tali ipotesi, dunque, a fronte dell'art. 41 Cpa che obbliga, a pena di decadenza, a notificare il ricorso giurisdizionale "ad almeno uno dei controinteressati, che sia individuato nell'atto stesso", si pone una Pubblica Amministrazione che ha emanato l'atto, e che è certamente a conoscenza della residenza del soggetto contemplato dall'atto predetto (a maggior ragione, nel caso in cui questi sia un pubblico dipendente), la quale ritiene di non poter fornire i dati indispensabili (residenza) perché la notificazione possa avvenire.

Nel caso considerato, la residenza, la dimora o il domicilio – la cui mancata conoscenza è indicata dall'art. 143 c.p.c. a presupposto per la propria applicazione – sono ben conoscibili, proprio perché conosciuti dalla Pubblica Amministrazione emanante l'atto.

Ne consegue che non ricorre una ipotesi di mancanza assoluta di conoscenza – il che renderebbe applicabile l'art. 143 cit. - ma la ben diversa ipotesi di impossibilità di acquisizione della conoscenza del dato per rifiuto di comunicazione del medesimo da parte del soggetto (pubblico) che ne è in possesso.

E ciò si determina, per di più, nel caso di specie, per effetto del comportamento non già di un (qualsivoglia) soggetto terzo depositario di atti o dati il cui contenuto non ritiene di ostendere al richiedente, quanto per rifiuto della stessa amministrazione emanante l'atto, e dunque, di una parte processuale necessaria dell'instaurando giudizio.

In definitiva, l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale di una parte viene in tal modo reso difficoltoso, se non impossibile, in conseguenza del comportamento tenuto da una parte del medesimo (instaurando) giudizio".

Nell'occasione, venne affermato che "l'art. 41 Cpa, nel momento in cui prevede, a pena di decadenza, la notificazione entro un termine perentorio del ricorso giurisdizionale ad almeno un controinteressato "che sia individuato nell'atto", pone al tempo stesso un obbligo a carico della Pubblica Amministrazione emanante, di comunicare a chi intende ricorrere contro l'atto (e ne faccia richiesta) i dati essenziali concernenti il soggetto "individuato", onde rendere possibile la notificazione del ricorso e, dunque, l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, ex artt. 24 e 113 Cost. Tali dati, peraltro, non risultano acquisibili dal ricorrente aliunde, posto che l'art. 1 l. 24 dicembre 1954 n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), se pur qualifica gli "atti anagrafici" come atti pubblici, per un verso non sottrae i medesimi alle regole generali disciplinanti l'accesso agli atti amministrativi ed i suoi limiti; per altro verso, richiede comunque, sul piano concreto, la conoscenza della residenza o del luogo di nascita dell'interessato, onde poter procedere alla ricerca ed alla richiesta dei dati medesimi. **Una conclusione diversa da quella innanzi esposta proporrebbe profili di possibile illegittimità costituzionale dell'art. 41 Cpa.**

Ed infatti, diversamente opinando, si otterrebbe che, mentre, da un lato, tale norma impone un obbligo di notifica entro un termine decadenziale a pena di inammissibilità del ricorso, al soggetto individuato dall'atto amministrativo, dall'altro lato si esime l'amministrazione (parte processuale necessaria) dal rendere possibile l'adempimento dell'onere processuale previsto, in tal modo consentendo ad una controparte (appunto, la P.A.) di incidere

sull'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti dei propri atti. Ed allo stesso tempo verrebbe a determinarsi una categoria di atti (quelli contemplanti beneficiari i cui dati anagrafici non sono, in tutto o in parte, ostensibili), per i quali vi sarebbero condizioni di limitazione di tutela giurisdizionale, in violazione dell'art. 113, co. 2, Cost.”.

Invece, come esposto nella ricostruzione fattuale, il Collegio capitolino, oltre ad aver omesso di valutare, ai fini del suddetto parametro di diligenza, le attività compiute dalla Dott.ssa De Nigris (compiute per evitare possibili censure di inammissibilità e/o improcedibilità del gravame), ha applicato al caso di specie una variante del criterio di diligenza ancora non elaborata dalla Giurisprudenza al momento della proposizione del ricorso, visto che nella Sentenza si fa espresso riferimento a due precedenti del T.A.R. Lazio – Roma del mese di **Luglio 2023** (e giova ribadire che il ricorso introduttivo è stato notificato il 20.04.2023).

Inoltre, l'elaborato criterio non è ancora stato vagliato positivamente dall'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, ragion per cui è, ad oggi, privo di valore nomofilattico ed appare gravemente lesivo dell'interesse ad agire della ricorrente, nonché in violazione del **diritto di difesa nei confronti degli atti della Pubblica Amministrazione (art. 103, comma 1 e art. 113, comma 1, Cost.)** e del **diritto di agire e resistere per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (art. 24, comma 1, Cost.)**, come desumibile dalla Giurisprudenza di Palazzo Spada appena richiamata.

II. Violazione dell'art. 41, comma 2, c.p.a. – Impossibile per la parte ricorrente l'individuazione dei controinteressati effettivi e la conseguente notifica del gravame nei loro confronti, in assenza della cooperazione delle Pubbliche Amministrazioni resistenti. Violazione dell'art. 37 c.p.a. per mancata rimessione in termini in presenza di “*gravi impedimenti di fatto*”.

Con il secondo motivo di appello, si censura la Sentenza del T.A.R. Lazio – Roma per violazione dell'art. 41, comma 2, c.p.a., laddove il Collegio di prime cure, nel dichiarare inammissibile il gravame proposto dalla Dott.ssa De Nigris, ha omesso di valutare il grado di difficoltà dell'individuazione dei nominativi dei controinteressati effettivi, anche alla luce del comportamento tenuto dalle resistenti Pubbliche Amministrazioni.

Come noto, ai sensi dell'**art. 41, comma 2, c.p.a.** “*qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso*”, mentre, a norma dell'**art. 27, comma 1, c.p.a.** “*il contraddittorio è integralmente costituito quando l'atto introduttivo è notificato all'amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati*”.

È, altresì, noto che la qualifica di controinteressato, a sensi delle suesposte disposizioni, che impongono la notifica del gravame a pena di inammissibilità, deve essere riconosciuta a tutti quei soggetti che siano portatori di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti prodotti dal provvedimento impugnato (*ex multis* **Consiglio di Stato, Sez. V, 06.10.2015, n. 4654**).

È stato, inoltre, precisato in giurisprudenza che i controinteressati, per essere qualificati tali, non debbano essere necessariamente nominativamente menzionati nel provvedimento, essendo sufficiente che siano agevolmente identificabili sulla base dei contenuti dell'atto stesso (*ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 17.06.2015, n. 3059*).

Sempre l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito (**Sentenza n. 1096/2018**), analizzando l'evoluzione della nozione di “*controinteressato*” con l'entrata in vigore del Codice del Processo Amministrativo, ha affermato che “*controinteressato [in senso formale] è il soggetto – titolare di un interesse uguale e contrario a quello del ricorrente – «che sia individuato nell'atto stesso».* **Non basta che l'atto si riferisca a un controinteressato, è necessario che lo individui.** *La giurisprudenza continua ad equiparare il controinteressato individuato testualmente dall'atto a quello facilmente individuabile in ragione delle indicazioni contenute nell'atto impugnato (es. Cons. Stato, V, 7 giugno 2017, n. 2723; IV, 12 aprile 2017, n. 1701; VI, 11 novembre 2016, n. 4676): ciò a prevenire il grave inconveniente processuale, fonte di possibili irrazionalità, distorsioni e disparità, che le parti necessarie del processo siano definite non dalla legge ma dalle contingenti modalità di redazione del provvedimento impugnato”.*

Nel caso di specie, però, si è avuto modo di dimostrare l'assoluta impossibilità di individuare i nominativi degli effettivi controinteressati, in assenza di cooperazione delle Pubbliche Amministrazioni resistenti (in particolare, di Formez PA), trattandosi di Graduatorie formate con Codici a Barre (*melius*, Bar Code), sì da garantire l'anonimato dei concorrenti inseriti nella Graduatoria IDONEI, ivi compresi gli IDONEI non vincitori che hanno preceduto la ricorrente in Graduatoria.

Orbene, l'inerzia di Formez PA rispetto alle istanze di accesso avanzate ha reso letteralmente impossibile l'individuazione dei “*controinteressati effettivi*”, ragion per cui l'attribuzione alla ricorrente di un comportamento poco diligente appare illogica, oltre che in violazione dell'art. 37, comma 1, c.p.a., ove si precisa che “*Il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto*”.

L'ultima parte dell'articolo, relativa ai **gravi impedimenti di fatto**, era sicuramente applicabile al caso *de quo*, una volta ottenuti da Formez PA, in corso di causa ed a seguito dell'istanza ex art. 116 c.p.a., i nominativi dei controinteressati effettivi.

RIPROPOSIZIONE EX ART. 102, COMMA 2, C.P.A. DEI MOTIVI DEL RICORSO DI PRIMO GRADO

NON SCRUTINATI

Eccesso di Potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell'azione amministrativa, perpetrata nell'art. 7, comma 3, della lex specialis. Violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Violazione e/o falsa applicazione del Decreto Interministeriale del 09.07.2009 (G.U. 07.10.2009 n. 233). Violazione del D.M. n. 509 del 03.11.1999 e del D.M. n. 270 del 22.10.2004. Disparità di trattamento.

Con l'unico motivo di ricorso in primo grado, la Dott.ssa De Nigris ha censurato l'illegittima equiparazione, in sede di valutazione dei titoli, delle lauree possedute dai partecipanti alla procedura concorsuale.

Infatti, nel Bando del Concorso (GU n.104 del 31-12-2021), all'art. 7 (Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito), comma 3, non è stata operata alcuna distinzione di punteggio tra “ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale”, tutti titoli per i quali è stato conferito 1 punto. La contrarietà alle normative e alle disposizioni regolamentari vigenti è evidente.

In effetti, non essendo stata applicata una doverosa distinzione di punteggio tra i suddetti titoli, si è lesa la posizione dei partecipanti che, posti nella situazione della Dott.ssa De Nigris, pur avendo conseguito una Laurea Magistrale a Ciclo Unico, con percorso di studi di durata quinquennale e superamento di n. 30 esami (con ottenimento di n. 300 Crediti), hanno assistito alla illegittima parificazione, ai fini concorsuali, dei loro titoli di studio con quelli di durata triennale (Lauree di primo livello), la cui natura e durata non potrebbero mai consentire una eguale valutazione di punteggio.

La tesi innanzi esposta è stata già diverse volte avallata dalla Giurisprudenza amministrativa (*ex plurimis*, **Sentenza n. 4253 del 11.04.2022**) e, da ultimo, nella **Sentenza n. 544 del 12.01.2023 del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione IV**, ove si apprende che “*nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate*”.

Nell'occasione, il Collegio capitolino ha, dunque rilevato “*che l'Amministrazione ha omesso di attribuire al ricorrente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale, in quanto titolo superiore a quello richiesto per l'accesso*”, conseguentemente ritenendo “*che siffatto punteggio sia stato illegittimamente disconosciuto nei confronti dell'odierno ricorrente*”.

Ciò posto, nel caso *de quo*, sulla cui similarità al precedente richiamato non possono sorgere dubbi, alla ricorrente è stato parimenti attribuito un punteggio sottodimensionato, in merito alla valutazione dei titoli, ragion per cui, come nella succitata ipotesi, non può non chiedersi l'annullamento degli atti impugnati, per contrarietà del Bando di Concorso e della Graduatoria definitiva, pubblicata il 24.02.2023 sul portale *internet* di Formez PA, agli **artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione**, ravvisandosi una grave **violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione**, di matrice costituzionale, nonché per violazione del Decreto Interministeriale del 09.07.2009 (G.U. 07.10.2009 n. 233), del D.M. n. 509 del 03.11.1999 e del D.M. n. 270 del 22.10.2004, emanati in materia di valutazione dei titoli universitari,

a causa della riscontrata disparità di trattamento dei partecipanti al Concorso *de quo*, in sede di valutazione della Lauree conseguite.

In merito, infine, alla quantificazione del titolo posseduto dalla Dott.ssa De Nigris, al netto della valutazione che sarà eventualmente operata dall'adito T.A.R., **si ritiene congruo almeno un punteggio pari a 2 punti**, con ciò prevedendosi, dunque, **l'attribuzione di 1 punto aggiuntivo per coloro i quali hanno conseguito una Laurea Magistrale a Ciclo Unico o Specialistica.**

Ciò posto, relativamente alla posizione della ricorrente, si osserva che l'attribuzione di un punto in più in suo favore, con punteggio complessivo corretto da 24,625 a **25,625**, comporterebbe l'acquisizione di ben **2900 posti in Graduatoria**, passando la medesima **dalla posizione n. 9308 ad una posizione compresa tra la n. 6293 e la n. 6709**, con una evidente maggiore aspettativa di assunzione in ipotesi di scorrimento.

6. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI VERSO I QUALI È RIVOLTA LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

La presente pubblicazione è rivolta nei confronti dei candidati inseriti nella **Graduatoria finale degli IDONEI**, pubblicata sul sito web della Commissione Ripam in data **24.02.2023** e **rettificata** il **19.04.2023**, relativa al *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemilanovecentonovantatré posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato*, di cui al Bando pubblicato in **GU n. 104 del 31.12.2021**.

In particolare, avendo la Dott.ssa De Nigris conseguito il punteggio complessivo pari a **24,625 punti** (di cui 23,125 per la prova scritta e 1,5 per titoli), con collocazione nella Graduatoria rettificata alla **posizione n. 9.308**, rivestono il ruolo di effettivi controinteressati tutti quei soggetti che, per l'effetto dell'attribuzione di un punto aggiuntivo alla ricorrente (**25,625**), verrebbero superati dalla medesima in Graduatoria.

Si allegano al presente avviso, al precipuo fine di consentire la compiuta conoscenza dei controinteressati:

- 1) Decreto del Consiglio di Stato – in sede giurisdizionale, Sezione IV, n. 886/2024, emesso nell'ambito del giudizio di appello iscritto al n. 4459/2024 Reg.Ric.;
- 2) Ricorso in appello, introduttivo del giudizio n. 4459/2024 Reg.Ric.;
- 3) Sentenza di primo grado n. 19723/2023, emessa e comunicata il 27.12.2023 dal T.A.R. Lazio – Roma (Sezione IV-ter), all'esito del giudizio iscritto al n. 6999/2023 Reg.Ric.;
- 4) Ricorso di primo grado iscritto al n. 6999/2023 Reg.Ric.;
- 5) Ricorso per motivi aggiunti (n. 6999/2023 Reg.Ric.);
- 6) Graduatoria finale rettificata degli IDONEI al Concorso, pubblicata in data 19.04.2024.

Con Osservanza.

Roma, 14 giugno 2024

Avv. Fulvio Bonavitacola – Avv. Paola Genito